



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – e.mail: cpcastellammare@mit.gov.it

ORDINANZA N° 14/2015

Argomento: Approvazione regolamento del porto turistico di “Marina di Stabia”
Località: Marina di Stabia – Comune di Castellammare di Stabia.
Richiedente: Marina di Stabia S.p.A. – sede legale Via A. De Gasperi n°313 – Castellammare di Stabia

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia:

VISTA: la concessione demaniale marittima n. 16/01, rilasciata il 28 settembre 2001 da questa Capitaneria di Porto, della durata originaria di anni cinquanta, decorrente dal 18.04.00, su un'area di mq. 31.225,00 e su uno specchio acqueo di mq.346.470,00 allo scopo di realizzare e gestire un porto turistico sul litorale del Comune di Castellammare di Stabia (NA);

VISTA: la concessione demaniale marittima n. 01/06 rilasciata il 02 Agosto 2006 dalla Regione Campania, avente ad oggetto un'area demaniale marittima di mq. 21.858,00, complementare e funzionale all'intervento, in ampliamento della concessione n. 16/01, con decorrenza dal 01.07.05 e sino alla scadenza dell'atto principale;

VISTA: l'istanza della Marina di Stabia S.p.A. intesa ad ottenere l'approvazione del Regolamento di fruizione dei servizi del porto turistico di Marina di Stabia;

VERIFICATO: il regolamento come proposto dalla società concessionaria;

VISTA: la Convenzione Internazionale “COLREG ‘72” – “Norme per prevenire gli abbordi in mare”, ratificata con legge 27/12/1977, n. 1085;

VISTA: la Convenzione Internazionale “MARPOL 73/78”, ratificata con legge 29/09/1980, n. 662, e successivi emendamenti e modificazioni;

VISTO: il D. Lgs. 182/2003 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

VISTO: il D. Lgs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto e relativo D.M.146/2008 attuativo dello stesso regolamento;

VISTO: il D. Lgs. 151/2006 “Testo unico in materia ambientale”;

VISTA: la circolare n. 47 serie I prot. n. 5172755 in data 05/08/1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo dei Porti;

VISTO: il Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio”;

VISTO: il Decreto Legislativo 27/07/1999, n. 272."Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31/12/1998, n. 485";

RITENUTO: necessario dover disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito del suddetto porto turistico sotto l'aspetto della sicurezza della navigazione e portuale nonché quello relativo alla tutela dell'ambiente marino allo scopo di scongiurare atti o fatti che possano provocare un inquinamento

VISTA: la propria ordinanza n. 22 in data 08.06.2006;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima.

ORDINA

Art. 1 – Approvazione regolamento

E' approvato il Regolamento di fruizione dei servizi del porto turistico "Marina di Stabia" allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante, che entra in vigore dalla data odierna.

Art. 2 – Abrogazione ordinanza

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza n°22/2006 in premessa citata.

Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

Castellammare di Stabia, 20.05.2015

F.TO IL COMANDANTE
C.F. (CP) Savino RICCO



REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DEI SERVIZI DEL PORTO TURISTICO "MARINA DI STABIA"



Edizione 2015

Sommario

PREMESSA	5
NORME GENERALI	3
NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE - STAZIONAMENTO	9
NORME RELATIVE AI SERVIZI.....	15
NORME RELATIVE AI TRANSITI	16
NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI E VIABILITA' INTERNA...17	
NORME COMPORTAMENTALI PER LE AREE COMUNI.....	19
NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA.....	20
NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	24
SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA QUALITA' AMBIENTALE	25
NORME FINALI.....	25
ALLEGATO 1	

PREMESSA

Il presente Regolamento di fruizione dei servizi (di seguito "Regolamento") è stato redatto dalla Marina di Stabia S.p.a., con sede legale in Via Alcide De Gasperi n.313 - Castellammare di Stabia (NA) -, in qualità di soggetto concessionario e gestore delle aree demaniali marittime oggetto degli atti concessori vigenti rilasciati, secondo le competenze susseguitesesi nel tempo, dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e dalla Giunta Regionale della Campania - Settore Demanio -, giusta estensione della concessione iscritta al Registro Concessioni n. 102 Rep. n. 406, e costituite dal complesso delle opere, a terra e a mare, caratterizzate da due darsene non comunicanti, con imboccature distinte, separate da un istmo centrale, come meglio rappresentate dalla planimetria allegata al presente Regolamento (allegato 1), e precisamente:

- una darsena ormeggi (porto turistico) destinata esclusivamente alle unità da diporto, per circa 900 posti barca, posizionata a Sud dell'istmo centrale, costituita dalle seguenti strutture: un banchinamento continuo destinato all'ormeggio che si sviluppa lungo la diga di sopraflutto; un istmo di separazione tra le darsene; un banchinamento di riva; un banchinamento della diga di sottoflutto sud; una darsenetta tecnica predisposta per l'ormeggio di mezzi di Capitaneria di Porto, Forze dell'Ordine e del Corpo VV.FF.; un pontile dedicato alle operazioni di rifornimento carburanti; n° 2 pontili primari di dimensioni ciascuno mt. 282,00 x 9,00 dai quali si dipartono, ortogonalmente, i previsti pontili galleggianti con fingers per l'ormeggio di imbarcazioni e natanti. Lungo i banchinamenti ed ormeggi sono predisposti punti di erogazione - colonnine - per i servizi primari (elettrico ed acqua potabile), nonché terminali antincendio.
- una darsena tecnica (cantiere navale), con accesso distinto a Nord dell'istmo centrale, dotata di un banchinamento di riva destinato al solo ormeggio temporaneo di imbarcazioni in manutenzione, nonché di n° 2 scali per l'alaggio e varo di imbarcazioni mediante l'ausilio di autogrù a cavaliere di adeguata portata, aventi dimensioni rispettivamente di m. 30,00 x 8,50 e m. 26,00 x 6,50, oltre ad uno scivolo di dimensioni m. 26,00 x 10,00 per l'alaggio e varo di imbarcazioni direttamente da carrello semovente, o rimorchio.

La Società concessionaria si occupa prevalentemente della gestione dei servizi a favore di unità da diporto e, per la parte destinata a cantiere navale, anche di unità mercantili, da traffico e da pesca. All'interno della struttura sono quindi presenti i servizi tipici dei porti turistici nonché una "Torre di controllo" ubicata nelle immediate vicinanze dell'accesso Sud, lato mare, in cui si trovano anche gli uffici di accoglienza e di amministrazione.

Per accedere alla struttura, lato terra, sono stati allestiti due accessi (Nord e Sud), entrambi con servizio di guardiania e barre mobili, monitorati costantemente con telecamere dedicate.

Gli accessi via mare alle due darsene sono caratterizzati da imboccature contraddistinte da segnalamenti luminosi verdi e rossi, conformi alle normative internazionali in materia, posti alle estremità dei rispettivi argini artificiali.

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento

Il Regolamento di fruizione dei servizi, inclusi gli allegati, redatto in attuazione di quanto previsto dalla vigente concessione demaniale marittima, disciplina e coordina lo svolgimento delle attività portuali e la fruizione dei servizi relativi all'utilizzo delle strutture, a mare e a terra, all'interno della darsena destinata agli ormeggi delle unità da diporto (di seguito "Porto turistico") della Marina di Stabia.

La Società concessionaria e tutti gli utenti, a qualunque titolo vi accedano e/o usufruiscano dei servizi erogati dal soggetto gestore, sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento nonché al rispetto di tutte le pertinenti disposizioni previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente marino e della salute pubblica, per quanto applicabili al singolo caso.

Gli utenti ed i frequentatori del porto turistico sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento di cui al presente Regolamento, che implicitamente accettano con il solo accesso alla struttura. A tal fine, la Direzione deve esporre in apposita bacheca ubicata presso gli accessi alla Marina tutte le comunicazioni, informazioni, circolari, prescrizioni che attengono alle norme di comportamento imposte agli utenti/avventori.

L'utente, al pari dell'avventore, è comunque sempre tenuto all'osservanza delle norme afferenti il regime amministrativo delle unità da diporto, delle materie doganali, di polizia e di sicurezza, nonché le prescrizioni di cui al presente Regolamento e le disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione nell'ambito delle proprie specifiche competenze e sarà ritenuto responsabile, sia civilmente che penalmente, delle infrazioni eventualmente commesse.

Art. 2 – Definizioni

Per "*Società*" si intende la società Concessionaria e Gestore del Porto Turistico di Castellammare di Stabia denominato Marina di Stabia.

Per "*Marina*" ovvero "*area in concessione*" o "*Porto Turistico*" si intende l'area di cui alla vigente concessione demaniale marittima, così come rappresentata nella planimetria generale (allegato 1).

Per "*Utente*" si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno della Marina, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area in concessione.

Per "*Personale*" si intendono tutti i soggetti, dipendenti, collaboratori, consulenti o fornitori della Società, addetti alle diverse attività di gestione della Marina e resi opportunamente riconoscibili ed identificabili a mezzo di divise, distintivi, e/o altri inequivocabili segni di riconoscimento ed identificazione.

Per "*Direzione*" si intendono gli organismi della Società, preposti congiuntamente e/o disgiuntamente alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione del Porto Turistico.

Per "*Ufficio*" si intende l'edificio ubicato all'imboccatura del Porto Turistico lato sud, composto dagli uffici amministrativi e di accoglienza e dalla Torre di Controllo.

Per "*Autorità Marittima*" si intende, se non diversamente specificato, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

Per "*specchio acqueo*" si intende la superficie di bacino protetto del Porto Turistico, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza.

Per "*imboccatura del porto*" o "*passo marittimo*" si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto del Porto Turistico.

Per "*canale di accesso*" si intende il canale, esterno al bacino portuale protetto, che conduce dal mare aperto all'imboccatura del porto e all'avamposto.

Per "*pontile*" si intende la struttura interna alla Marina, galleggiante e/o fissa, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle unità.

Per “*banchina*” si intende la struttura interna alla Marina, fissa e delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all’accosto ed all’ormeggio delle unità, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili.

Per “*finger*” si intende la struttura perpendicolarmente vincolata ad un pontile o banchina, utilizzata in alternativa alla catenaria con trappa di prua per l’ormeggio delle imbarcazioni.

Per “*unità*” si intende ogni natante, imbarcazione e nave di qualsiasi tipo e classificazione.

Per “*canale di manovra*” si intende ogni canale interno alla Marina destinato alla manovra, al movimento in genere delle unità e alla manovra per l’ormeggio delle unità ai rispettivi posti barca.

Per “*posto barca*” si intende la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all’ormeggio di un’unità.

Per “*cantiere*” si intende l’area appositamente attrezzata per prestazioni e servizi in genere attinenti la manutenzione, la riparazione, la movimentazione a terra e in acqua di unità.

Per “*lunghezza*” si intende la lunghezza massima di un’unità da diporto, comprese tutte le appendici longitudinali temporanee o permanenti, quali ad esempio pulpiti, bompressi, gruette, il tender se issato a poppa, la spiaggetta o la delfiniera.

Art. 3 – Pubblicità e Modifiche al Regolamento

La Società provvede a dare pubblicità al Regolamento di Fruizione dei Servizi, lasciandone sufficienti copie a disposizione degli interessati all’ingresso della Marina e nei locali accessibili al pubblico, e/o mediante ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna dalla Direzione, anche al fine di meglio precisare le relative norme di comportamento.

La Società ha, comunque, facoltà di proporre aggiornamenti e/o integrazioni al presente Regolamento al fine esclusivo di renderlo più sicuro, efficiente e funzionale per gli Utenti.

Art. 4 – Gestione delle attività portuali e Direzione

La Società provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione della Marina, direttamente o per il tramite di terzi, nel pieno rispetto della Concessione e della normativa applicabile.

La Direzione è preposta alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di servizi ed attività attinenti alla gestione.

La Direzione è coadiuvata dal Personale, ed entrambi svolgono la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dal Consiglio di Amministrazione della Società.

A tal fine la Direzione pianifica e coordina l’impiego del Personale - quest’ultimo riconoscibile per identità, funzioni e abbigliamento -. Ferme restando le competenze delle Pubbliche Amministrazioni, l’osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell’ambito del Porto, anche dalla Direzione e dal Personale che ne segnala eventuali violazioni alla competente Autorità. Al fine di assicurare l’osservanza del presente Regolamento la Direzione e il Personale possono dare opportune disposizioni agli Utenti che devono osservarle in modo scrupoloso.

Laddove non diversamente specificato dal Regolamento di Fruizione dei Servizi, e fatte salve le prescrizioni di legge, la Società mantiene la responsabilità ultima del rispetto di quanto previsto dalla Concessione e dalla normativa vigente.

Art. 5 – Contenuti dell’attività di gestione

La Società, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, si impegna ad assicurare una serie di servizi funzionali al corretto e regolare utilizzo delle opere in concessione, tra le quali, a titolo puramente non esaustivo, vi sono:

1. controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e della concessione demaniale marittima;
2. assistenza all’ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
3. servizio e assistenza radio VHF sul Canale dedicato;

4. tenuta dei registri e svolgimento di ogni altra attività amministrativa richiesta dalle competenti autorità in relazione alle unità da diporto presenti e/o in transito nella Marina;
5. servizio di rifornimento carburante;
6. servizio meteorologico;
7. interventi di emergenza - adottando, d'intesa con l'Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare le situazioni di pericolo -;
8. svolgimento di attività e fornitura di materiali, prestazioni e servizi in genere attinenti la manutenzione, la riparazione, la movimentazione a terra ed in acqua di unità;
9. promozione ed eventuale coordinamento e gestione di attività connesse allo svolgimento di manifestazioni, eventi ed iniziative pubbliche e private, di carattere sportivo, culturale, conviviale e di intrattenimento in genere all'interno della Marina;
10. servizio di erogazione di energia elettrica e di fornitura idrica in banchina e/o su pontile, allaccio pump-out, scarico acque di sentina;
11. altri servizi tecnico – portuali che la Società ritenesse necessari al buon funzionamento della Marina;
12. pulizia dello specchio acqueo interno e delle aree a terra della Marina;
13. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture, degli impianti, degli arredi e degli spazi verdi;
14. pulizia e manutenzione dei locali servizi igienici, garantendone il riscaldamento invernale e l'erogazione di acqua calda in ogni stagione;
15. esercizio e manutenzione delle colonnine con prese elettriche ed idriche in banchina e sui pontili del tipo a contatore;
16. illuminazione della Marina e mantenimento della prescritta segnalazione marittima;
17. manutenzione impianti antincendio;
18. manutenzione dei canali di navigazione e degli specchi acqueei d'attracco delle banchine, moli e pontili, compatibilmente con il rilascio delle relative autorizzazioni e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 6–Attività tecniche, commerciali, professionali e artigiane

Lo svolgimento di qualsivoglia attività tecnica, commerciale, pubblicitaria, promozionale, professionale od artigianale all'interno della Marina, anche a bordo di unità, è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte della Direzione, che potrà di volta in volta imporre vincoli e limitazioni, ovvero richiedere il rispetto di eventuali prescrizioni anche aggiuntive rispetto a quelle minime di legge ex art. 68 del Codice della Navigazione e/o qualsiasi altra normativa vigente. La Società mantiene in ogni caso il pieno diritto di svolgere, mediante il proprio personale e/o con il ricorso a terzi, ogni opportuna azione di vigilanza sul rispetto del Regolamento di Fruizione dei Servizi e, più in generale, di ogni pertinente disposizione di legge su tutte le attività tecniche, commerciali, pubblicitarie, promozionali, professionali od artigianali svolte da terzi all'interno della Marina, segnalando eventuali situazioni irregolari agli Organi competenti.

Art. 7 – Obblighi dell'Utente

L'Utente è direttamente responsabile della stretta osservanza delle leggi, del Regolamento di Fruizione dei Servizi e dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle eventuali disposizioni ed istruzioni particolari impartite dalla Direzione.

Il Personale che rilevi e/o contesti infrazioni da parte dell'Utente deve darne immediata comunicazione alla Direzione che, se del caso, informerà le competenti Autorità preposte. La Società si riserva di adottare in ogni caso provvedimenti particolari a carico degli Utenti, ovvero atti di allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili. Fatte salve le sanzioni stabilite in via generale e di competenza dell'Autorità Marittima, la Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento e alle relative sanzioni stabilite, per quanto di sua competenza, in attuazione delle disposizioni del competente Ufficio Marittimo.

L'Utente è altresì tenuto a predisporre idonee misure per proteggere se stesso ed i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che utilizzano il Porto Turistico dovranno essere assicurate con polizza "obbligatoria per responsabilità civile derivante dalla nautica da diporto", per i massimali minimi di legge, in base alla tipologia di unità. Copia della polizza, e dei successivi rinnovi, dovrà essere consegnata alla Società, o esibita a richiesta del Personale, che potrà richiederne l'integrazione di valore, ove ritenuta inadeguata. Ove l'Utente intenda dotare la propria unità anche di copertura assicurativa cosiddetta "per danni all'unità da diporto", la polizza dovrà contenere espressa clausola di rinuncia della Compagnia assicuratrice alla rivalsa, nel caso di danneggiamento dell'unità o dei beni che si trovano sopra od all'interno di essa nei confronti della Società e/o di eventuali terzi affidatari, subaffidatari o subentranti, a qualsiasi titolo nella gestione del Porto Turistico.

In caso di assenza di copertura assicurativa, o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito della Marina.

Art. 8 – Limiti di Responsabilità

La Società deve sempre considerarsi manlevata da responsabilità per i danni a persone e cose che si trovino nell'ambito della Marina causati dagli Utenti e/o da terzi, eventualmente anche ignoti, o da cose ed animali.

La Società fornisce un servizio di vigilanza generalizzato sulle strutture e sugli impianti ma non assume alcuna obbligazione nei confronti dei proprietari delle imbarcazioni o delle autovetture e non risponde di eventuali furti e danneggiamenti che dovessero verificarsi nell'ambito della Marina, ivi inclusi quelli a bordo delle unità, dei veicoli, o all'interno delle unità immobiliari della Marina, atteso che sia le imbarcazioni che le auto e gli oggetti contenuti nel loro interno non sono affidati in custodia.

La Società non risponde inoltre di danni a persone e cose che si trovino nell'ambito della Marina, in caso di condizioni meteomarine estreme, catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici, scioperi, incendi, indisponibilità dei luoghi e cause di forza maggiore o caso fortuito.

Parimenti, la Società non assume alcuna obbligazione per danni alle persone derivanti da fatti illeciti altrui e, comunque, da accadimenti imprevedibili o inevitabili.

Analogamente la Società non è Responsabile per eventuali incendi che si dovessero verificare a bordo delle imbarcazioni, anche per propagazione da altra imbarcazione. Ogni Utente dovrà eventualmente provvedere alla copertura assicurativa che riterrà opportuna per la tutela della propria persona e dei propri beni. La Società presta la propria disponibilità a collaborare, nel rispetto delle vigenti leggi e nei limiti dei mezzi a propria disposizione, all'individuazione di eventuali responsabili.

Parimenti, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendano svolgere lavori o servizi nell'ambito dell'approdo devono essere coperti da adeguate polizze assicurative.

NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE - STAZIONAMENTO

Art. 9 – Entrata ed uscita dalla Marina – Navigazione in ambito portuale

L'entrata nello specchio acqueo del Marina è consentita alle sole unità in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione conformemente al tipo e modello dell'unità stessa. Eventuali unità in difficoltà o in avaria che avessero necessità di accedere al Marina dovranno chiedere l'ausilio alla Direzione che, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà ad attuare la soluzione più idonea per fronteggiare l'emergenza. Durante le manovre di entrata ed uscita dal Marina e durante tutti gli spostamenti interni, le unità devono:

1. seguire la mezz'ora del canale di accesso;
2. tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
3. rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
4. dare la precedenza alle unità in uscita.

Le unità in navigazione nelle acque portuali devono raggiungere, seguendo la rotta più breve, il punto di ormeggio assegnato, se in entrata, o l'imboccatura del porto, se in uscita, evitando di eseguire manovre o evoluzioni non necessarie.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica o a remi. Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono:

- a) in uscita, essere trainate fuori dallo specchio acqueo portuale da unità a motore;
- b) in entrata, richiedere - se in dotazione - via VHF CH 69, ovvero via telefono, alla Direzione l'assistenza dell'unità di cui alla precedente lettera a), mantenendosi a distanza di sicurezza dall'imboccatura portuale in attesa del mezzo trainante: in ogni caso l'area di attesa non deve influire sulla sicurezza delle manovre di altre unità in entrata o in uscita. In caso di impossibilità a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente lettera b), l'unità a vela deve navigare in modo da ridurre al minimo i bordi evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità, sotto la supervisione della Direzione e tenuto conto delle condizioni in atto.

I Comandanti delle unità in genere devono assumere tutte le precauzioni e le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo e/o di danno a terzi e/o alle opere portuali.

Durante la navigazione nello specchio acqueo del porto di Marina di Stabia deve essere mantenuta la velocità di sicurezza - cioè quella velocità che non costituisce pericolo, disturbo o elemento di moto ondoso e/o agitazione delle acque che possa procurare danni alle altre unità in navigazione o agli ormeggi - e, comunque, essa non deve essere superiore ai 3 (tre) nodi.

Sono esclusi da tale limitazione le imbarcazioni addette ai servizi del porto per comprovata necessità.

È fatto divieto di circolazione ad acquascooter, o altri mezzi simili, nell'ambito portuale se non con specifica autorizzazione da parte della Direzione e nel rispetto dei limiti di velocità.

Art. 10 – Manovre delle imbarcazioni

Tutte le manovre eseguite all'interno della Marina dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal Personale, il quale potrà ordinare il movimento delle unità e gli spostamenti di ormeggio necessari in caso di emergenza, per particolari e motivate esigenze connesse all'operatività della Marina o per disposizioni dell'Autorità Marittima.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi di eseguire le manovre e gli spostamenti indicati dal Personale, la Società potrà provvedervi direttamente con l'utilizzo del proprio Personale e/o di soggetti terzi di propria fiducia.

Art. 11 – Caratteristiche dei posti barca

Il numero e le dimensioni dei posti barca previsti all'interno della Marina, con prese elettriche ed idriche in banchina e sui pontili del tipo a contatore, sono riportati in un apposito elenco costantemente aggiornato dalla Direzione ed opportunamente pubblicato.

Le dimensioni dei posti barca sono definite ed eventualmente variate dalla Società tenuto conto delle prevalenti consuetudini di mercato. I posti barca sono asserviti da colonnine a “consumo”, per cui l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua avviene attraverso l'utilizzo di apposite schede prepagate. Sono previsti posti barca per le unità da diporto in transito in numero e proporzione pari al 10% del piano di ormeggio di volta in volta vigente.

Ferma restando la competenza esclusiva della Società per l'assegnazione degli ormeggi e per la determinazione dei relativi criteri di assegnazione, la stessa è tenuta a riservare idonei posti d'ormeggio destinati alle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia operanti in mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità comunque impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento.

In particolare, deve essere individuato un posto d'ormeggio per le imbarcazioni con feriti a bordo, da mantenere costantemente libero. La viabilità che conduce al citato posto di ormeggio deve essere sempre mantenuta libera da qualsiasi ostacolo capace di impedire o rallentare il rapido intervento in zona dei mezzi di soccorso.

Art. 12 – Tipologie di contratti dei posti barca, caratteristiche principali e loro cessione

Il diritto personale di godimento (di seguito anche “Diritto d'Uso”) di un posto barca (eventualmente unito al diritto di godimento del posto auto) si perfeziona per l'Utente alla stipula di un Contratto di ormeggio del Posto Barca con le prestazioni di servizi portuali presso la Marina, a lungo o a breve termine. L'occupazione di un posto barca in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima.

La Società avrà, comunque, diritto di rivalersi, in ogni modo e con ogni strumento consentito dalla legge, sui beni di proprietà dell'Utente per il recupero dei propri crediti - ivi compreso il diritto di ritenzione ed il sequestro cautelativo dell'Unità -.

Art. 13 – Norme relative agli ormeggi

I posti barca sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo. I posti riservati, assegnati stabilmente ai singoli Utenti, sono elencati in un apposito registro tenuto presso gli uffici della Marina, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'unità, della eventuale sigla di immatricolazione dell'unità, della nazionalità, del tipo di uso dell'unità (diporto privato o diporto commerciale).

In ogni caso ogni Utente, anche in transito, è tenuto a consegnare presso gli uffici della Marina copia della licenza di navigazione.

Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove - salvo per espressa indicazione e/o necessità, anche gestionale, della Direzione -.

Ogni unità può essere ormeggiata all'interno di uno specifico posto barca se e soltanto se rispetta le dimensioni massime consentite per ogni singolo posto barca, così come definite ed eventualmente variate dalla Società.

In caso di inosservanza della previsione di cui al comma precedente, previa diffida all'Utente o ai suoi dipendenti, la Direzione avrà il diritto di far rimuovere l'unità dal Personale a spese dell'inadempiente, che sarà altresì tenuto al pagamento delle tariffe previste per l'occupazione del nuovo ormeggio in cui sarà trasferita l'unità.

Qualora il posto barca dovesse risultare temporaneamente inagibile per la necessità di eseguire lavori di manutenzione o per la necessità di disporre posti barca in occasione di eventi e manifestazioni nautiche o per necessità interne alla Società o in caso di disposizione da parte di una Autorità Competente, la Società provvederà al ricollocamento dell'unità in altro luogo del bacino portuale a propria cura e spese e per il tempo strettamente necessario. In caso di rifiuto dell'Utente al collocamento dell'unità nella posizione provvisoria proposta dalla Società, ogni onere derivante dal temporaneo trasferimento ad altro ormeggio anche esterno al porto sarà a esclusivo carico dell'Utente.

Art. 14 – Modalità d’ormeggio

È vietato a tutte le unità, salvo i casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore all’interno del Porto Turistico. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte, alle catenarie, ed ai finger appositamente predisposti e sono responsabili di ogni danno che agli stessi venga da loro arrecato. Fanno eccezione esclusivamente quelle unità con lunghezza superiore ai 40 metri, per le quali di volta in volta verranno indicate modalità di manovra e di ormeggio dalla Direzione.

È vietato ormeggiarsi ai pontili o alle banchine con le cime di salpamento delle catenarie. Tale ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri (qualora non forniti dalla Marina), autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato.

Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità in relazione alle sue modalità di ormeggio.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell’unità ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l’uso dei copri parabordo.

E’ vietato mantenere sporgenze di bordo.

L’ormeggio di fianco ai pontili e/o alle banchine sarà ammesso soltanto previa autorizzazione del Personale, e comunque nelle aree dove l’attracco può essere eseguito con questa modalità, quindi lontano da aree con trappa.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Il Personale della Marina può disporre d’ufficio il rinforzo degli ormeggi, laddove ritenuti non idonei, con addebito all’Utente delle relative spese sostenute.

Art. 15 – Collaborazione

L’Utente, il suo equipaggio o il custode delle unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull’ormeggio, o di fare quant’altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.

Art. 16 – Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che entrino nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e conformi alle prescrizioni emanate al riguardo dalla competente Autorità Marittima e di Bandiera.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, potrà richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dalla Marina, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria unità al posto barca devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell’assenza; devono altresì comunicare per iscritto alla Direzione e/o al Personale il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora un’unità si trovi in stato d’abbandono o corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l’Utente o l’eventuale custode, affinché venga eliminato l’inconveniente. Se questi non provvede entro i termini stabiliti dal Gestore - o comunque in caso di urgenza -, l’unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, fermo restando ogni e qualsiasi altro rimedio, anche di legge, esperibile dalla Marina nei confronti dell’Utente medesimo.

E’ vietato mettere in moto le eliche con l’unità ormeggiata.

Art. 17 – Limitazioni di accesso

La Società avrà la facoltà di limitare temporaneamente o comunque di disciplinare in modo particolare l’accesso degli Utenti a determinate porzioni dello specchio acqueo e/o delle aree a terra della Marina, per l’effettuazione di lavori, per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private o per altre ragioni connesse al funzionamento e all’utilizzo anche commerciale della Marina.

Gli Utenti sono tenuti al rispetto di tali limitazioni o discipline temporanee.

Art. 18 – Affondamento dell'unità

Qualora un'unità affondi dentro il Porto, l'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario sarà obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione, previo nulla-osta della Autorità Marittima.

Art. 19 – Divieti generali

È fatto assoluto divieto di utilizzare fiamme ossidriche ed in generale altri apparecchi e strumenti a fiamma libera, salvo che nelle aree appositamente riservate.

È fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

È fatto assoluto divieto di sprecare l'acqua in banchina durante il lavaggio delle unità. A tal proposito è tassativamente obbligatorio l'uso dell'apposita pistola erogatrice posta come terminale del tubo di gomma.

È altresì vietato l'utilizzo di detergenti non biodegradabili ed altri prodotti inquinanti non conformi e biodegradabili, ai sensi della normativa europea in materia ed in particolare del regolamento 66/2010 dell'UE e modifiche successive, e quindi non dotati di marchio Ecolabel.

La somministrazione dell'energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste e con cavi a norma di legge.

All'interno della Marina è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non necessari.

Nelle acque della Marina ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato immergersi - anche in prossimità delle unità - per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dalla Direzione.

È vietato ingombrare e/o modificare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni, parabordi etc.), in ogni modo con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a tale scopo. In caso di inosservanza, il Personale provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Utente responsabile.

È vietato fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e sulle banchine.

È vietato depositare esche e pesce vivo o morto nei cassonetti dei rifiuti, o comunque abbandonarli in ambito portuale.

È vietato azionare, salvo che per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle unità, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Qualora il Personale autorizzi il mantenimento in moto dei motori principali - per un massimo di mezz'ora, nel periodo compreso tra le ore 10.00 e le ore 12.30 e tra le ore 16.00 e le ore 18.30 - l'unità dovrà essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la proiezione verso altre unità -.

L'effettuazione di lavori di manutenzione e riparazione a bordo o in banchina, che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile dell'approdo, e dovrà avvenire solo in casi eccezionali di effettiva necessità.

È vietato il carenaggio con sbandata.

È vietato lasciare le drizze in bando che battono sull'alberatura.

È vietato lasciare le vele di prua (fiocco e genoa) senza averle assicurate e legate in maniera idonea.

È vietato lasciare il tender in acqua, eccetto quando è usato in attività di manutenzione dell'unità.

È vietato effettuare bagni di mare.

È vietato praticare sci nautico, canottaggio e attività sportive di qualsiasi genere.

Art. 20 – Divieto di scarichi a mare

È vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di oggetti, di detriti e rifiuti di qualsiasi genere (ivi inclusi mozziconi di sigarette) nell'ambito della Marina, sia in acqua sia sulle banchine, sui moli e sui pontili.

Per lo smaltimento dei rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi.

I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati presso gli appositi terminali (fissi o carrellati) e/o negli appositi contenitori, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Società e con costi a carico dell'Utente. Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici presenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo. I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi saranno denunciati alla competente Autorità Marittima per scarico non autorizzato.

NORME RELATIVE AI SERVIZI

Art. 21 – Servizi - Norme generali

Gli Utenti, siano essi fissi o in transito, potranno usufruire dei servizi resi dalla Società secondo le modalità all'uso stabilite, a fronte dei quali sarà applicata la relativa tariffa. Detti servizi godono della clausola di esclusiva, di cui all'art. 1567 del Codice Civile.

Art. 22 – Cantiere

All'interno della Marina è presente un'area appositamente attrezzata per le prestazioni e servizi in genere attinenti la manutenzione, la riparazione, la movimentazione a terra e in acqua di unità, il cantiere (con relativa darsena tecnica). Per l'utilizzo di tale area e per poter fruire dei relativi servizi gli Utenti devono obbligatoriamente rivolgersi alla Direzione del cantiere, attenendosi alle indicazioni da questa fornite.

Art. 23 – Operazioni di cantiere

Il varo, l'alaggio, il carenaggio etc. delle unità all'interno della Marina sono consentiti unicamente nell'area appositamente attrezzata per le prestazioni e servizi in genere attinenti la manutenzione, la riparazione, la movimentazione a terra e in acqua di unità, il cantiere.

Art. 24 – Accesso alla zona lavori

Nello specchio d'acqua prospiciente il cantiere ed in particolare nella vasca di alaggio, potranno sostare solo le unità autorizzate, previa richiesta, dalla Direzione del cantiere.

Art. 25 – Servizi igienici

I servizi igienici disponibili nelle varie aree della Marina sono riservati esclusivamente agli Utenti titolari di un contratto di ormeggio ed ai loro ospiti.

NORME RELATIVE AI TRANSITI

Art. 26 – Registrazione Utenti in transito

Gli Utenti in transito sono tenuti a fornire al Personale le informazioni necessarie al mantenimento di un registro che rappresenti la situazione giornaliera delle unità in transito, ed in particolare:

1. nominativo del comandante e/o armatore dell'unità;
2. nominativo del proprietario dell'unità;
3. eventuale sigla di immatricolazione;
4. nome dell'unità;
5. dimensioni dell'unità;
6. porto di arrivo e porto di destinazione.

I responsabili delle unità in transito sono tenuti a contattare gli uffici della Marina prima dell'ingresso in porto, via radio, tramite il canale VHF 69.

La Direzione, verificata la disponibilità di idonei ormeggi, autorizza l'ingresso dell'unità richiedente il transito.

Le unità in attesa di autorizzazione dovranno mantenersi al di fuori dello specchio acqueo della Marina.

Gli Utenti in transito possono prenotare anticipatamente il proprio posto barca contattando gli uffici della Marina.

Art. 27 – Sosta in transito

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo. La durata del transito può essere prorogata a discrezione della Direzione, a condizione che vi sia adeguata disponibilità di posto e sino a quando tale disponibilità persista.

Art. 28 – Transito per ricovero

Qualora siano in corso condizioni meteomarine superiori al grado 6 della scala Beaufort, o vi sia previsione di tali condizioni entro le successive 24 ore, la Direzione è autorizzata ad ospitare il maggior numero di unità possibile (anche al di fuori dei posti barca previsti dal piano di ormeggio in vigore).

Tale deroga verrà meno al migliorare di tali condizioni, con tendenza stabile al miglioramento.

Art. 29 – Tariffe

Quale corrispettivo della loro permanenza all'interno del Porto Turistico, i responsabili delle unità in transito devono pagare gli importi di cui alle tariffe in vigore.

NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI E VIABILITA' INTERNA

Art. 30 – Accesso pedonale

Tutti i percorsi pedonali della Marina sono di accesso ed uso pubblico.

L'accesso ai pontili è vietato a qualunque mezzo di locomozione a motore, fatta eccezione per quelli in dotazione al Personale di servizio.

L'accesso ai pontili è riservato ai diportisti ed ai loro ospiti, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort degli Utenti con la fruizione pubblica degli spazi portuali.

È consentito l'accesso a tutte le aree verdi e zone limitrofe, nonché alle aree adiacenti gli esercizi commerciali. L'accesso è consentito anche alle biciclette che dovranno, però, dare precedenza ai pedoni.

All'interno della Marina gli animali domestici sono ammessi, purché tenuti al guinzaglio e con la museruola e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. In particolare, gli Utenti ed il pubblico occasionale dovranno rimuovere le deiezioni dei propri animali (urine ed escrementi), nonché adottare tutte le precauzioni per evitare che la presenza degli animali possa arrecare molestia ad alcuno.

Considerato che l'intero comprensorio della Marina è caratterizzato dalla presenza di banchine e pontili a bordo libero, e necessariamente privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi elettrici e tubazioni per l'alimentazione ed il rifornimento delle imbarcazioni, l'accesso pedonale e/o veicolare (ivi inclusi velocipedi, ecc.) alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli Utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della Società in caso di incidente.

Art. 31 – Accesso e parcheggio veicoli

La velocità massima degli autoveicoli e dei motocicli non può superare i 20 km/h e, comunque, dovranno essere rispettate le norme di precedenza ed attenzione nella guida del veicolo, nonché le indicazioni della segnaletica stradale interna, orizzontale e verticale.

I punti di accesso degli autoveicoli sono monitorati al fine di regolamentare l'accesso degli autoveicoli al Porto Turistico, nonché per garantire la sicurezza della Marina.

L'accesso veicolare all'interno della Marina è consentito:

1. ai titolari dei posti auto;
2. alle Autorità Pubbliche;
3. al personale della Società;
4. a tutti coloro che sono espressamente autorizzati dalla Direzione, in ragione della disponibilità di posti-auto;
5. a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico, di mezzi o merci, sia stato concesso apposito permesso dalla Direzione.

I posti auto riservati agli Utenti che ne abbiano fatta specifica richiesta possono essere segnalati con una numerazione progressiva e con il nome dell'eventuale unità al quale sono riservati. In tal caso, l'Utente ha l'obbligo di posteggiare solo nel posto auto al medesimo assegnato. Presso gli uffici della Marina è tenuto un registro in cui sono elencati numericamente i posti macchina, con l'indicazione del nominativo degli Utenti ai quali sono riservati.

Agli assegnatari viene consegnato apposito contrassegno che costituisce l'unico mezzo per il riconoscimento della titolarità del posto auto da parte della Direzione. Esso deve, pertanto, essere mantenuto chiaramente visibile dall'ingresso all'uscita della Marina. In mancanza di contrassegno, qualora il contrassegno non sia visibile, qualora il veicolo (anche in caso di carrelli, motocicli e ciclomotori) sia stato abbandonato, sia privo di autorizzazione, sia irregolarmente parcheggiato, sia in uno spazio o posto auto non autorizzato o sia d'intralcio alla circolazione, la Direzione potrà procedere d'ufficio alla rimozione del veicolo.

Gli automezzi ed i veicoli rimossi saranno trasportati in un apposito spazio sito nell'ambito della Marina, oppure presso autorimesse esterne all'area portuale, a spese del proprietario per quanto attiene sia al trasporto che al deposito, restando inteso che nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Società per i danni o furti subito da detti automezzi e veicoli.

La Società ha la facoltà di modificare l'ubicazione dei posti auto per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità complessiva, oltre alla facoltà di sottoporre determinate aree di parcheggio a tariffazione oraria.

NORME COMPORTAMENTALI PER LE AREE COMUNI

Art. 32 – Divieti

Per tutti gli Utenti vige il divieto di:

1. adottare comportamenti tali da deturpare il decoro particolare e complessivo del Marina;
2. stendere panni in luoghi comuni e/o visibili dall'esterno;
3. lavare automezzi, moto, motocicli;
4. installare antenne radio, televisive e/o parabole diverse da quelle predisposte dalla Società;
5. alterare in qualsiasi modo l'aspetto architettonico, estetico e funzionale del Marina.

Si precisa che per eventuali danni di qualsiasi natura causati dal singolo Utente le spese per il ripristino e dei danni saranno a carico dell'Utente stesso.

In generale tutto ciò che può influire sull'estetica del Marina dovrà essere approvato per iscritto dalla Società.

Art. 33 – Aree comuni – Attività di intrattenimento

La Società si riserva il diritto di utilizzare a propria discrezione le parti comuni, e quindi le aree a terra della Marina (parcheggi, spazi verdi, servizi igienici pubblici, uffici della Marina, locali tecnici, ecc.), nonché gli impianti, gli arredi e di eventualmente cambiarne la destinazione, anche temporaneamente e per lo svolgimento di attività di intrattenimento, nei limiti in cui ciò non comprometta il normale funzionamento della Marina stessa.

Ogni attività di intrattenimento dovrà essere svolta nel rispetto delle immissioni acustiche previste per legge e si dovranno mettere in opera tutti gli accorgimenti possibili per non arrecare disturbo agli Utenti.

Ogni attività di intrattenimento, spettacolo o musica dovrà cessare entro le ore 02.00, salvo diversa disposizione.

NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA

Art. 34 – Sicurezza e Servizio di sicurezza

La Marina fornisce un servizio di monitoraggio e gestione delle emergenze in tutto il bacino portuale, attivo 24 ore su 24. Gli Utenti sono tenuti a segnalare al Personale, con le modalità eventualmente pubblicate dalla Società, ogni situazione di emergenza di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza.

Il Personale esercita inoltre un monitoraggio sul solo transito dei veicoli in prossimità dell'ingresso della Marina. Gli Utenti sono tenuti a conformarsi alle indicazioni e/o prescrizioni della Direzione in merito all'accesso ed alla circolazione dei veicoli nell'ambito della Marina, nonché in merito alle eventuali esigenze di riconoscimento ed identificazione delle persone trasportate.

Art. 35– Norme di maritime security – Port Facility

Nel caso di ormeggio nel Marina di unità da diporto assoggettate alle norme in materia di *maritime security*, le aree/banchine a terra e gli specchi acquei ad asse asservite saranno sottoposti alle pertinenti disposizioni previste dal Piano di Sicurezza dell'impianto Portuale (*Port Facility Security Plan*) approvato dall'Autorità Marittima.

Fermo restando gli oneri e le responsabilità legati agli adempimenti scaturenti dalle suddette procedure, posti in capo allo *Ship Security Officer* per l'unità ed al *Port Facility Security Officer* per l'impianto portuale, sarà comunque cura della Direzione del Marina e del suo Personale assicurare la dovuta informazione all'Utenza circa l'esistenza o meno di eventuali limitazioni circa l'accesso ed il transito all'interno o in prossimità delle aree interessate.

Articolo 36 – Dotazioni e prescrizioni antinquinamento

Al fine di fronteggiare tempestivamente eventuali inquinamenti a danno dell'ambiente marino, la Società deve garantire la disponibilità immediata - nella misura ritenuta idonea e sufficiente anche ai sensi delle leggi in materia rispetto all'area in concessione - di:

- panne galleggianti;
- fogli oleoassorbenti o, in alternativa, panne assorbenti;
- fusti di prodotto disperdente/abbattente, di tipo approvato dal Ministero competente.

Detto materiale dovrà essere custodito in luogo idoneo, onde garantirne il tempestivo utilizzo in caso di necessità, secondo una pianificazione all'uopo redatta dalla Società e vistata dall'Autorità marittima, che deve contenere anche i recapiti telefonici del Personale addetto, reperibile 24 ore su 24, per l'intero arco dell'anno.

Le unità ormeggiate devono osservare le seguenti prescrizioni:

- in caso di versamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sulle banchine, sui moli e sui pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione, provvedendo nel contempo a principiare la bonifica o il contenimento dello sversamento con tutti i mezzi a sua disposizione, nonché a informare dell'accaduto gli utenti delle imbarcazioni vicine; la bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione;
- ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina o che non vi siano perdite in atto.

Articolo 37 – Bunkeraggio

Il servizio di bunkeraggio consiste nella fornitura agli Utenti di carburante, mediante l'apposito distributore ubicato presso l'imboccatura del Porto, lato sud, nei pressi degli Uffici.

Le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate esclusivamente in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli e devono essere interrotte, senza ritardo, ai primi segnali di un eventuale peggioramento delle stesse, ovvero su indicazione espressa della Direzione e/o dell'Autorità marittima.

Qualora durante le operazioni di rifornimento di carburante si verificano fuoriuscite, eventi dannosi e/o situazioni potenzialmente pericolose di qualsivoglia natura, il comandante/il

proprietario/il conduttore dell'unità navale e l'addetto alla fornitura del servizio sono tenuti ad informare tempestivamente l'Autorità marittima e la Direzione; tale comunicazione non deve ritardare l'adozione dei provvedimenti urgenti per i quali la Direzione è responsabile in via esclusiva, né tanto meno esonerare quest'ultima dal disporre l'immediata interruzione delle operazioni di rifornimento e dal porre contestualmente in essere ogni utile iniziativa volta ad evitare/contenere la fuoriuscita eventualmente occorsa, sulla scorta della pianificazione d'emergenza all'uopo adottata.

Le spese per l'eventuale bonifica della zona interessata dallo sversamento sono a carico esclusivo del fornitore del servizio e/o del comandante/proprietario/conduttore dell'unità interessata, a seconda delle rispettive responsabilità accertate. In ogni caso, la Società ha l'obbligo di intervenire a proprie spese per la bonifica del sito, ferma restandola facoltà di rivalersi sui soggetti in capo ai quali potrebbe essere accertata, nelle sedi preposte, la responsabilità dell'accaduto.

Il combustibile dovrà essere riversato solo negli appositi serbatoi fissi delle unità, costruiti a norma di legge, e non già in altro tipo di contenitori.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite esclusivamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere pronti all'uso ed efficienti i mezzi antincendio prescritti nella relativa certificazione rilasciata dai VV.FF. (dovranno essere pronte all'uso ed efficienti anche le dotazioni antincendio dell'unità interessata);
- b) per tutta la durata delle operazioni, in prossimità della zona di bunkeraggio per un raggio di metri 15 (quindici) e a bordo dell'unità rifornita non si può fumare e non possono essere eseguiti lavori e/o operazioni di alcun genere che comportino l'uso di fiamme libere, fonti di calore e/o dalla cui esecuzione possano scaturire scintille;
- c) dopo ogni operazione di rifornimento di carburante e prima di riavviare il motore devono essere ventilati sia il vano in cui sono installati i serbatoi che il vano apparato motore;
- d) in corrispondenza del punto di rifornimento fisso può ormeggiare solamente l'unità da rifornire. Il bunkeraggio deve, pertanto, essere effettuato singolarmente, un'unità per volta, con il divieto di ormeggio *c.d.* "a pacchetto". Le altre unità, nelle more del proprio turno per il rifornimento, dovranno attendere alla distanza di almeno 25 (venticinque) metri dal punto di rifornimento fisso;
- e) gli operatori addetti al bunkeraggio devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese, con altri fuochi o fonti di calore che possano compromettere la sicurezza delle operazioni, entro un raggio di metri 15 (quindici) dalla zona di rifornimento;
- f) durante le operazioni di bunkeraggio nessun'altra unità può transitare nello specchio acqueo circostante, per un raggio di almeno 25 (venticinque) metri dall'impianto; ad ogni modo, il transito in prossimità dell'impianto durante l'effettuazione del rifornimento, anche nel rispetto di tale distanza di sicurezza, deve avvenire alla minima velocità utile a garantire la manovrabilità del mezzo in sicurezza, di modo da evitare fenomeni di risacca;
- g) le operazioni di rifornimento possono avere inizio solo quando l'unità è ormeggiata in modo sicuro e idoneo, con i motori spenti;
- h) durante le operazioni di bunkeraggio la banchina ove insiste l'impianto fisso deve essere appositamente transennata per un raggio di almeno 15 (quindici) metri, con il contestuale posizionamento di apposita segnaletica di sicurezza, da effettuarsi a cura degli operatori addetti al rifornimento;
- i) durante il periodo in cui il distributore è inoperoso, le manichette devono essere assicurate nell'apposito alloggiamento.

Art. 38 – Norme di sicurezza antincendio

La Marina è dotata di impianti antincendio, fissi e mobili, ed il Personale è opportunamente addestrato per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, al fine di limitare i rischi ed i danni, in attesa o in sostituzione dell'eventuale intervento delle Autorità Competenti e delle relative Forze di Pubblica Sicurezza.

In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere obbligatoriamente ed immediatamente rispettate da tutti gli Utenti.

In particolare, le unità ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di riscontrata inosservanza delle suddette disposizioni:

1. in caso di versamento di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili, l'Utente che né è responsabile, o in difetto, qualunque altro Utente che venga a conoscenza dell'accaduto deve immediatamente avvisare il Personale e adottare in maniera tempestiva tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, informando gli Utenti delle unità vicine e quanti si trovino in loco;
2. prima della messa in moto del motore a benzina, l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
3. ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
4. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
5. il rifornimento di carburante all'unità deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel porto; è assolutamente vietata, nell'ambito della Marina, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema meccanico o manuale; in caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, casi particolari, etc. -, l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi prestazione o forma di rabbocco o rifornimento e deve conformarsi in tal caso alle eventuali disposizioni da quest'ultima impartite. Fanno eccezione esclusivamente quelle unità con lunghezza superiore ai 40 metri, per le quali di volta in volta verranno indicate modalità di rifornimento di carburante dalla Direzione;
6. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
7. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
8. in caso di inizio di incendio a bordo di un'unità, sia da parte del personale della stessa che di quello delle unità vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibile, il Personale (che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento);
9. in particolare, è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'unità con incendio a bordo e di allontanarla dalla Marina.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendi, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali sono a carico dell'Utente responsabile.

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 39 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

La raccolta ed il conferimento dei rifiuti provenienti dalle unità ormeggiate nel porto turistico deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti dell'impianto portuale di Marina di Stabia", predisposto dalla Società concessionaria ai sensi del D.Lgs. n°182/2003. Copia del predetto piano di raccolta e gestione rifiuti è messo a disposizione di chiunque presso gli uffici della Direzione.

In ogni caso, presso le banchine e negli appositi spazi individuati dalla Direzione, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi inclusi i rifiuti "da passeggio", tra i quali è tassativamente vietato, anche ai sensi di legge, depositare i rifiuti provenienti dalle unità.

La Società, anche attraverso il personale della Ditta all'uopo autorizzata dalla Regione Campania, promuove la raccolta differenziata ed è dotata di sistemi di raccolta trattamento e smaltimento delle acque utilizzate per il lavaggio delle barche (nell'area di cantiere) e delle acque nere provenienti dalle imbarcazioni (pump out), nonché di sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di sentina delle imbarcazioni e delle acque fecali provenienti dagli edifici a terra.

È fatto obbligo di comunicare la necessità di smaltimento di batterie esauste e attendere il prelievo da parte del Personale addetto.

È fatto obbligo agli Utenti di depositare i rifiuti prodotti sulle unità all'interno degli appositi contenitori.

È vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti, residui di lavorazioni.

È fatto obbligo a tutti gli Utenti di smaltire i rifiuti speciali e di conferire gli oli usati e quant'altro previsto dalla normativa di settore, nei modi previsti dalla legge.

Art. 40–Tipologie di rifiuti

L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità e dagli Utenti della Marina, si articola per tipologia dei rifiuti e provenienza degli stessi.

La raccolta di rifiuti speciali, pericolosi e non, avviene con l'ausilio del Personale messo a disposizione dalla Società. Gli addetti provvedono a collocare i rifiuti speciali nei rispettivi contenitori predisposti nell'area (isola ecologica) appositamente allestita per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi, successivamente avviati a smaltimento o recupero attraverso le società deputate.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Art. 41 – Obiettivi di gestione

Anche in assenza di specifiche politiche gestionali basate sulla certificazione formale ad opera di organismi specializzati, tutti gli Utenti sono tenuti a collaborare con la Società laddove questa promuova tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale e della qualità per la definizione, il controllo ed il miglioramento delle performances di servizio ed ambientali.

NORME FINALI

Art. 42 – Integrazioni e modifiche del Regolamento

Al presente Regolamento potranno fare seguito ulteriori documenti e tariffari che disciplineranno le parti comuni del Porto Turistico e che conterranno direttive sulla gestione e conduzione dei locali.

Art. 43– Legge applicabile – Foro competente

Il Regolamento è sottoposto alla Legge italiana. In caso di controversie relative e/o derivanti dal Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Torre Annunziata.

Allegato 1

